



Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (Finanziamento supplementare dell'assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 25 settembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 2020¹,
decreta:

I

La legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 90a cpv. 3 e 4

³ Nel 2020 la Confederazione eroga un contributo straordinario al fondo di compensazione. L'importo totale del contributo straordinario è calcolato in base alle spese generate dall'indennità per lavoro ridotto nei periodi di conteggio dell'anno 2020.

⁴ Se è prevedibile che alla fine del 2021 il debito del fondo di compensazione superi il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione e se questo superamento è riconducibile all'epidemia di COVID-19, la Confederazione può erogare al fondo di compensazione un contributo straordinario.

¹ FF 2020 5879

² RS 837.0

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]³). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il 26 settembre 2020⁴ con effetto sino al 31 dicembre 2022.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2020

La presidente: Isabelle Moret
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2020

Il presidente: Hans Stöckli
La segretaria: Martina Buol

³ RS 101

⁴ Pubblicazione urgente del 25 settembre 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).